

SCIA in sanatoria senza autorizzazione sismica: è efficace fino a prova contraria

L'amministrazione, prima di negare l'efficacia della SCIA per carenza dell'autorizzazione sismica, deve qualificare tecnicamente gli interventi secondo la normativa nazionale e regionale e rispettare le garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis della legge 241/1990. Non è quindi sufficiente la generica affermazione sulla "strutturalità" delle opere per rifiutare la SCIA in sanatoria.

di [Matteo Peppucci](#) – 28.07.2025

Che **rapporti ci sono tra SCIA in sanatoria e autorizzazione sismica**? Che tipo di controlli deve svolgere il comune e soprattutto quale contraddittorio serve all'amministrazione comunale per poter dichiarare inefficace la segnalazione certificata di inizio attività?

Prova a fare un po' di chiarezza il TAR Lazio con la sentenza 10682/2025, nella quale vengono chiariti i rapporti tra la SCIA in sanatoria edilizia e l'autorizzazione sismica, ribadendo che **l'Amministrazione, prima di negare l'efficacia della SCIA per carenza dell'autorizzazione, deve qualificare tecnicamente gli interventi secondo la normativa nazionale e regionale.**

Inoltre, il comune deve rispettare le garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis della legge 241/1990.

L'omessa istruttoria e l'assenza di contraddittorio determinano l'annullamento del provvedimento.

Il caso: SCIA in sanatoria senza autorizzazione sismica

Le ricorrenti avevano presentato una **SCIA in sanatoria** ex [art. 37, comma 4, del dpr 380/2001](#), per regolarizzare interventi edilizi realizzati su un immobile.

Il comune ha dichiarato inefficace la SCIA in quanto **le opere - ritenute strutturali - richiederebbero l'acquisizione dell'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile**, non trasmessa entro i termini richiesti.

Il comune non ha indicato il grado di rilevanza degli interventi

Il TAR ricostruisce il quadro normativo, evidenziando la distinzione - introdotta dall'[art. 94-bis del d.P.R. 380/2001](#) - tra:

- interventi rilevanti (per cui è obbligatoria l'autorizzazione sismica preventiva);
- interventi di minore rilevanza (che richiedono solo il deposito);
- interventi privi di rilevanza (per cui l'autorizzazione non è richiesta).

La normativa statale (d.m. 30 aprile 2020) e quella regionale (Reg. Lazio n. 26/2020) disciplinano tali categorie anche per le varianti in corso d'opera.

Ma il Comune si è limitato a indicare genericamente che le opere "**riguardano parti strutturali**", **senza motivare né qualificare gli interventi** all'interno del corretto ambito normativo.

L'onere motivazionale e l'istruttoria tecnica

Secondo il TAR, l'amministrazione ha sbagliato in quanto **non è sufficiente la generica affermazione** sulla "strutturalità" delle opere per rifiutare la SCIA in sanatoria.

Il Comune avrebbe dovuto **esplicitare le ragioni tecniche** della riconducibilità delle opere a una delle tre categorie sismiche. In mancanza, risulta violato l'obbligo di motivazione previsto dalla legge 241/1990.

La violazione del contraddittorio endoprocedimentale

Altro vizio riscontrato è la mancata applicazione dell'art. 10-bis legge 241/1990: il Comune ha emesso direttamente il provvedimento di inefficacia della SCIA, senza prima comunicare alle interessate i motivi ostativi all'accoglimento.

La previsione di un termine generico per "riscontri" non equivale a preavviso di rigetto e non consente un confronto effettivo.

Leggi anche

[Chiusura della porta finestra e pavimentazione: possono bastare CILA o SCIA](#)

[La SCIA in sanatoria: fra vecchie regole e novità del Decreto Salva Casa](#)

[SCIA: cosa accade se mancano gli elaborati tecnici?](#)

Articolo tratto da *Ingenio-Web.it*